

sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1; rettificativo in GU L 200, pag. 1), nonché degli articoli 18 e 45 TFUE — Disciplina nazionale che osta, per il periodo che va fino al 1 agosto 2004, all'indicizzazione delle pensioni dei cittadini provenienti da uno Stato membro che non ha concluso un accordo di reciprocità o che non soddisfano la condizione di residenza nell'Unione europea — Residenza in uno Stato terzo — Violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità — Assenza di giustificazioni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica ellenica sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 160 del 28/5/2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests

(Causa C-454/11) (¹)

[Agricoltura — FEAOG — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno allo sviluppo rurale — Recupero dell'indebito — Normativa nazionale che subordina la concessione dell'aiuto agroambientale ad una domanda annua corredata di taluni documenti — Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi alla gestione della superficie di cui trattasi, ma che non ha presentato la domanda in conformità a tale normativa — Revoca dell'aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda di aiuto agroambientale]

(2013/C 108/04)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Gunārs Pusts

Convenuto: Lauku atbalsta dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80) e del regolamento n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione

del regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30) — Aiuto agroambientale e aiuto alla superficie — Ripetizione dell'indebito — Disciplina nazionale che sottopone la concessione dell'aiuto alla superficie ad una domanda annua accompagnata da taluni documenti — Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi allo sfruttamento della superficie in questione, ma che ha presentato domande incomplete — Revoca dell'aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, nonché il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale secondo cui il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell'assunzione di impegni agroambientali relativi a diversi anni è tenuto a restituire la totalità dell'aiuto già erogato in base agli anni precedenti, per non aver presentato una domanda annuale conforme alle disposizioni nazionali applicabili, pur se tale beneficiario affermi di aver continuato ad adempiere i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati e non sia stato ascoltato dall'amministrazione competente, ma la realizzazione del controllo in loco degli appezzamenti interessati non sia più possibile per il fatto che l'anno di cui trattasi è trascorso.

(¹) GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-517/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Articolo 6, paragrafo 2 — Degrado e inquinamento del lago Koroneia — Tutela — Insufficienza dei provvedimenti adottati — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3 — Agglomerato di Langada — Sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane — «Insussistenza»)

(2013/C 108/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, S. Petrova, B.D. Simon e L. Banciella, agenti)